

79

COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Provincia di Messina

Cod. Fiscale: 0600390830

Partita I.V.A.: 00756380838

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 27 DEL 13/9/01

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI AGEVOLATI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMMOBILI E/O IL RIFACIMENTO DEI PROSPETTI DEGLI STESSI IN PROPRIETA', CON SEDE NEL TERRITOTIO DEL COMUNE DI SAN PIERO PATTI.

ART. 1

I prestiti agevolati possono essere concessi:

- a) A tutti i cittadini proprietari di immobili nel Comune di San Piero Patti che intendano eseguire i lavori di ristrutturazione e/o rifacimento dei prospetti degli stessi, siti nel Comune di San Piero Patti;
- b) A tutti i cittadini proprietari di immobili nel Comune di San Piero Patti che intendano eseguire i lavori di ristrutturazione e/o rifacimento dei prospetti degli stessi inseriti in condominio;

ART. 2

Ai prestiti agevolati di cui al precedente art. 1 si può accedere mediante ricorso agli Istituti Bancari appositamente convenzionati con il Comune di San Piero Patti. La convenzione sarà preceduta da apposita trattativa privata da esperire fra gli Istituti di Credito operanti nel territorio comunale di San Piero Patti, Librizzi e Patti. Gli Istituti mutuanti con i quali si stipulerà la convenzione saranno i primi due che avranno offerto le migliori condizioni, rispetto al PRIME RATE ABI;

ART. 3

La banca convenzionata concederà ai richiedenti meglio identificati al precedente art. 1, previo ricevimento del nulla-osta da parte del Comune, prestiti agevolati per un importo fino a £ 30.000.000 (Lire trentamiloni) rimborsabili in un massimo di 60 rate mensili.

ART. 4

L'onere che il Comune in forza del presente regolamento si impegna ad assumere sotto forma di contributo, pari al 50 % della quota per gli interessi della rata di ammortamento dei prestiti concessi, sarà rimborsata semestralmente direttamente all'Istituto mutuante. Il comune si impegna, altresì, a rimborsare anche il 50 % degli interessi di preammortamento.

ART. 5

La domanda per la concessione del prestito dovrà essere presentata, in duplice copia dai soggetti di cui all'art. 1, per il tramite del comune, alla banca convenzionata, prescelta dal richiedente, corredata dalla seguente documentazione:

- 1) Istanza dei richiedenti;

- 2) Relazione illustrativa dei lavori da effettuare con relativo preventivo di spesa, sottoscritta da un tecnico libero professionista a ciò abilitato, e autorizzazione edilizia per gli interventi ove sia prevista;
- 3) Autocertificazione da cui risulti che per l'immobile per cui viene richiesto il prestito non sussistono debiti verso il comune per oneri derivanti dalla ex Legge Bucalossi.
- 4) Copia del titolo di proprietà.

Le istanze saranno assunte al protocollo generale del Comune, ed assegnate all'Ufficio Tecnico Comunale, il quale eseguiti gli accertamenti di competenza, in ordine a quanto indicato ai precedenti punti 2) e 3) apporrà proprio visto di parere e le trasmetterà per i successivi adempimenti all'Ufficio Finanziario del Comune entro 15 giorni dal ricevimento;

ART. 6

L'Ufficio Finanziario del Comune, esaminerà le istanze, seguendo l'ordine cronologico di invio da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, ed esprimerà nulla-osta in merito all'accoglimento. Le istanze unitamente al suddetto nulla-osta, saranno rimesse per quanto di competenza ed entro 20 giorni, alla Banca convenzionata prescelta dal richiedente.

La concessione del prestito resta, comunque, demandata alla libera determinazione dello istituto di credito sulla base degli elementi di affidabilità del richiedente.

ART. 7

Il rilascio del nulla-osta di cui al precedente art. 6 resta subordinato all'esistenza delle disponibilità di bilancio da destinare alla singola operazione che viene autorizzata nonché all'assenza di altri prestiti concessi a norma del presente regolamento ed ancora in corso di pagamento. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri previsti dalla legislazione vigente.

ART. 8

Il comune si riserva di disporre tutti i controlli che dovesse ritenere utili per verificare l'effettiva esecuzione dei lavori per i quali sono stati chiesti ed ottenuti i benefici di cui al presente regolamento.

ART. 9

La banca convenzionata darà notizia al comune dei prestiti concessi con cadenza mensile e mediante apposito elenco contenente i dati del beneficiario, le decorrenza e l'ammontare del prestito medesimo. Con cadenza semestrale la stessa banca provvederà a determinare la quota di interessi a carico del comune, distinta per mutuatario. Detta richiesta fornirà titolo per la liquidazione di quanto previsto dal comune a titolo di concorso nelle spese degli interessi. Il comune provvederà ad attivare i provvedimenti necessari per la liquidazione in favore dell'istituto bancario entro 45 giorni dalla richiesta.

ART. 10

L'istituto di credito convenzionato, ove si verificano condizioni di insolvenza ed a proprio insindacabile giudizio, potrà dare corso alle azioni legali in danno delle imprese beneficiarie del prestito senza nulla avere da pretendere nei confronti del comune.

ART. 11

Per la risoluzione di eventuale controversia nascente dalla convenzione stipulata, l'istituto di credito mutuante ed il comune di San Piero Patti ricorreranno ad un collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno designato dal comune, uno dalla banca ed il terzo, con funzioni di presidente, designato di comune accordo o, in difetto, dal presidente del tribunale di Patti. Il collegio è chiamato a giudicare secondo diritto ed in maniera rituale. Il presidente del tribunale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

ART. 12

La convenzione che sarà stipulata con la banca prescelta con il sistema di cui al precedente art. 2, si intende fino al 31 Dicembre 2002.

ART. 13

Del presente regolamento e delle modalità mediante le quali si potrà accedere ai benefici nello stesso previsti, l'Amministrazione comunale ne darà notizia agli interessati a mezzo di avvisi pubblici.